

Garanzie personali – fideiussione – estinzione – pregiudiziale acquisto di azioni – recesso – liquidazione delle azioni- contestazioni – inammissibilità (cod. civ., art 2533; d.lgs. n. 385/1993, art. 106; d.lgs. n.58/98, art. 2).

La cognizione dell'ABF non può estendersi a questioni relative alla restituzione di somme versate per l'acquisto di azioni o quote in quanto la restituzione di tali versamenti (seppure strumentali alla funzione di garanzia di un finanziamento) attiene a vicende strettamente societarie. (MDC)

FATTO

La ricorrente riferisce di svolgere attività d'impresa in forma individuale e di aver ottenuto, in data 14.09.2012, dal Confidi C*** C** società cooperativa per azioni, in seguito incorporata nel confidi convenuto, una garanzia fideiussoria su un mutuo chirografario. Per accedere alla suddetta garanzia la ricorrente diveniva socia del Confidi e, come proposto da C*** C** s.c.p.a., acquistava 359 azioni, per un valore complessivo di Euro 1.852,44 (cfr. all. 6 denominato "foglio informativo garanzia"). In data 31.03.2018 la ricorrente estingueva il mutuo chirografario garantito e recedeva dalla cooperativa con la missiva dd. 4.04.2018, con cui chiedeva la "liquidazione" delle azioni detenute (cfr. all. 17 denominato "richiesta di recesso"). A tale missiva il Confidi replicava con raccomandata dd. 20.06.2018 (cfr. all. 19 denominato "risposta *** richiesta recesso 20 06 2018"), informando la ricorrente che *"la richiesta di recesso si configura sotto il profilo normativo come riduzione di fondi propri"* e che non poteva essere "momentaneamente accolta" a causa degli obblighi di legge gravanti sulla società. Successivamente la ricorrente veniva avvisata che la richiesta di rimborso da lei avanzata sarebbe stata sottoposta all'assemblea annuale dei soci del 2019, quale organo competente per deliberare sulle variazioni del capitale sociale. La ricorrente riferisce che nel maggio 2019 apprendeva che il Confidi C*** C** s.c.p.a., a causa dello stato di dissesto finanziario in cui versava, era stato incorporato in un'altra società, l'odierna convenuta C***** s.c.p.a. e che, all'esito di detta operazione di incorporazione, il valore di liquidazione della partecipazione detenuta dalla ricorrente si era ridotto ad Euro 412,80. Con reclamo dd. 30.11.2019, la ricorrente contestava al Confidi *"la correttezza della pratica da Voi adottata nella riduzione della somma versata a deposito"*.

Infine, con ricorso all'ABF dd. 2.05.2020, la ricorrente domandava al Collegio di verificare la legittimità della riduzione del controvalore delle azioni liquidate in suo favore, atteso che sia *"l'estinzione della garanzia"* che *"la richiesta di restituzione delle quote"* formulata dalla ricorrente sono antecedenti *"alla fusione tra [i due Confidi]"* e, quindi, alla riduzione del capitale sociale.

Con controdeduzioni dd. 5.06.2020 si costituiva il Confidi convenuto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia dell'Arbitro, poiché le vicende del ricorso atterrebbero ad un *"rapporto autenticamente societario fondato sull'art. 2533 del Cod. Civ."*. In fatto il Confidi rappresentava che – come rappresentato alla ricorrente – in ragione dell'iscrizione del Confidi incorporato nell'Albo Unico di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/93 la

“riduzione dei fondi” della cooperativa derivante dal recesso del socio risultava condizionata all’autorizzazione da parte della preposta Autorità di Vigilanza. Il Confidi convenuto riferiva, inoltre, che il progetto di fusione per incorporazione del Confidi C*** C** era stato iscritto nel Registro delle Imprese in data 15.06.2018, era stato approvato dall’assemblea dei soci della C*** C** in data 26.07.2018 e si era perfezionato in data 2.10.2018, come da atto notarile prodotto *sub* doc. 5. Nella suddetta assemblea era stato, altresì, approvato “*il rapporto di cambio tra il valore nominale delle azioni della società incorporante e il valore nominale della società incorporata*” per cui il valore di ciascuna azione di C*** C** era passato da Euro 5,16 a Euro 1,25 (cfr. all. 4 dell’intermediario). Il Confidi convenuto rappresenta infine di aver inoltrato alla ricorrente, in data 13.11.2019, un nuovo modulo per il recesso “*proseguendo nella gestione delle pratiche degli ex soci di C*** C***” e di aver invitato la stessa a restituire il modulo sottoscritto entro venerdì 6.12.2019 “*poiché l’ultimo C.D.A. possibile in cui esaminare la sua richiesta è il 20/12/2019, dopodiché le richieste che arriveranno dopo il 6/12/2019 verranno automaticamente esaminate nel C.D.A. del 17/01/2020 [...]*” (cfr. doc. 6 dell’intermediario). Tanto premesso, in punto di ritardo nella liquidazione delle azioni in favore del socio recedente, l’intermediario deduceva che, con la missiva dd. 20.06.2018 (sub all. 3), il Confidi C*** C** si era riservato di intraprendere l’*iter* per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza al fine di poter procedere alla liquidazione delle azioni. Rappresentava inoltre che la situazione economica del Confidi al momento della richiesta era particolarmente critica e che lo Statuto della società prevedeva la possibilità per il c.d.a. di deliberare la “*limitazione o differimento, anche totale, per un periodo illimitato del rimborso, valutando, in particolare: a) la complessiva situazione prudenziale finanziaria, di liquidità e di solvibilità del Confidi*” (cfr art. 9 dello Statuto prodotto doc. 10 dell’intermediario). Deduceva, infine, la correttezza del conteggio effettuato per la liquidazione delle azioni di proprietà della ricorrente al loro valore attuale. L’intermediario chiedeva, pertanto, che “*codesto Arbitro Bancario Finanziario voglia dichiarare inammissibile e/o irricevibile e/o comunque respingere il ricorso*” presentato dalla ricorrente.

DIRITTO

Le vicende dedotte con l’odierno ricorso attengono alla condotta tenuta dal Confidi C*** C**, incorporato nel consorzio cooperativo convenuto, a seguito dell’esercizio del recesso dalla compagine sociale da parte dell’odierna ricorrente.

In via pregiudiziale questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza dell’ABF *ratione materiae*, sollevata dal confidi convenuto. A tal proposito vengono in rilievo le *Disposizioni ABF* della Banca d’Italia, che limitano la competenza dell’Arbitro alle “*controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari*”, escludendo “*le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*” (Sez. I, par. 4).

In ossequio alle suddette *Disposizioni*, per costante giurisprudenza dell’ABF (Collegio di Palermo, decisione n. 3502/2018; Collegio di Napoli, decisioni nn. 7793/2015, 7784/15; 2365/12), la cognizione dell’Arbitro non può estendersi a domande relative alla restituzione di somme versate da un aderente al Confidi per l’acquisto di azioni o quote. Sebbene, infatti, tali versamenti siano strumentali alla garanzia di un’operazione di finanziamento, essi comportano la partecipazione dell’aderente al capitale sociale del Confidi e, pertanto, la restituzione degli stessi attiene a vicende strettamente societarie. Come questo Collegio ha recentemente avuto modo di chiarire “*là dove la prestazione patrimoniale di cui si chiede la restituzione si correla causalmente con la partecipazione al CONFIDI, e dunque si possa*

qualificare sotto un profilo funzionale come eseguita societatis causa, la controversia esula dall'ambito dei poteri di cognizione dell'Arbitro" (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5234/2019).

Nel caso di specie si rileva che i fatti dedotti nel ricorso attengono pacificamente al recesso da parte della ricorrente dal Confidi, costituito in forma di società cooperativa per azioni, e alla liquidazione delle azioni detenute dalla ricorrente (cfr. all. 17 della ricorrente). Pertanto, l'eccezione di incompetenza per materia dell'ABF sollevata dall'intermediario deve essere accolta.

P.Q. M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.